



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: COMM. NE IV

IN DATA: 25/04/2018

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

**RELAZIONE DI MINORANZA AL PROGETTO DI LEGGE
"LEGGE QUADRO IM MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
E ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE VETERINARIE PUBBLICHE E PRIVATE E
DELLE ATTIVITA' CONNESSE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

Il Progetto di Legge Quadro in materia di "Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private e delle attività connesse" è stato dibattuto dalla competente Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura nella seduta del 27 marzo u.s. ed esaminato nella seduta successiva del 10 aprile u.s.

In apertura dei lavori il Segretario di Stato di Stato Franco Santi riferisce che il progetto di legge in oggetto, come si evince dal titolo del provvedimento stesso, nasce dalla necessità di regolamentare lo svolgimento delle attività di medicina veterinaria praticate all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, ivi comprese l'eventuale conservazione e utilizzo di sangue, cellule e tessuti animali e definire i requisiti autorizzativi delle strutture in cui esse vengono svolte. Riferisce inoltre che la legge mira a tutelare il benessere e la salute degli animali attraverso la verifica della sicurezza delle strutture veterinarie e della qualità delle attività. Tale verifica è garantita dall'istituzione di un organismo di controllo, identificato nell'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, che si avvale delle competenze tecniche specifiche necessarie. L'autorizzazione delle strutture veterinarie prevede una fase di autorizzazione alla realizzazione che - dopo il parere tecnico dell'Authority - deve essere avallata dal Congresso di Stato, e successivamente da una seconda autorizzazione al funzionamento, che compete esclusivamente all'Authority. In caso di mancato adempimento di quanto previsto dalla Legge in esame sono previste delle sanzioni amministrative ed in taluni casi possono arrivare anche alla sospensione dell'attività. Il Segretario di Stato Santi riferisce infine che la legge in oggetto verrà resa definitivamente operativa mediante l'emissione di Decreti Delegati che daranno attuazione a vari punti dell'argomento, in particolare tratteranno:

1.l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

2. l'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario. Il primo decreto prescriverà i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi delle strutture che intendono svolgere attività di medicina veterinaria, ivi compresi i mezzi di soccorso veterinari; mentre il secondo decreto tratterà il tema della medicina trasfusionale veterinaria definendo i principi, le modalità, le responsabilità di donazione, conservazione e rilascio di sangue animale.

I Consiglieri di Minoranza, durante il dibattito in apertura del comma, hanno manifestato perplessità sull'impostazione del progetto di Legge in quanto la procedura per la richiesta e l'autorizzazione all'apertura di una attività veterinaria risulta essere eccessivamente più complessa rispetto a quella prevista dalla normativa della vicina Italia. La norma italiana infatti, prevede che la richiesta di autorizzazione per l'avvio di una struttura veterinaria venga presentata direttamente al Sindaco del Comune di appartenenza, il quale autorizza previa valutazione da parte dei servizi veterinari pubblici che operano seguendo le linee guida ministeriali. Il progetto di Legge invece prevede una procedura più complessa perché l'autorizzazione - dopo una prima autorizzazione per la realizzazione della struttura ed una seconda per il funzionamento della stessa - verrà rilasciata definitivamente dal Congresso di Stato. Inoltre è stato evidenziato a più riprese come un Progetto di Legge Quadro debba contenere il più possibile nozioni principali al fine di non trovarsi di fronte ad interpretazioni che successivamente dovranno essere modificate con Decreti Delegati. Altro tema i Decreti Delegati. Il Progetto di Legge prevede il rimando a Decreti Delegati per i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private nonché le linee guida concernenti la medicina trasfusionale. In definitiva la proposta di Legge, rispetto alla normativa Italiana, è arricchita da richieste di requisiti richiesti per le strutture mediche e che pertanto lo rendono nettamente più pesante. Infine, questa proposta di Legge non si limita al rilascio dell'autorizzazione per le tipologie di struttura classiche ma include anche la richiesta autorizzativa per emoteche e servizi trasfusionali veterinari. A tal fine la Minoranza a richiesto, a più riprese, al Segretario di Stato Santi di conoscere quante e quali sono le richieste di autorizzazione per l'esercizio dell'attività veterinaria ferme in attesa dell'approvazione definitiva del progetto di legge in oggetto e dei relativi Decreti Delegati. A tal fine non è giunta alcuna informazione precisa da parte del Segretario di Stato Santi.

Prima di passare ad una breve descrizione del contenuto di ogni singolo articolo va segnalato come a seguito di specifica richiesta avanzata dal Segretario circa la possibilità di essere affiancato dal Direttore dell'Authority Sanitaria e da un suo collaboratore, la Minoranza - essendo i contenuti degli argomenti trattati



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

prevalentemente tecnici tali per cui nessun commissario possiede le specifiche competenze in materia - ha condiviso tale richiesta, ed evidenziato, come in casi precedenti (vedi l'approvazione degli emendamenti relativi al PDL "Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie"), da parte della Maggioranza non ci sia stata la medesima disponibilità. In ogni caso, al di là di questo appunto, il dibattito sui singoli emendamenti presentati dalle forze politiche di Minoranza è stato costruttivo, infatti alcuni emendamenti presentati sono stati accolti dalla Maggioranza.

Passando all'analisi dell'articolato, l'articolo 1 definisce e regola i principi generali del presente progetto di Legge. A questo articolo la Minoranza ha presentato un emendamento, non accolto, nel quale si chiedeva di confermare i principi ed i divieti contenuti nella Legge 3 Ottobre 2007 n.108 "Disposizioni sul divieto della sperimentazione animale nella Repubblica di San Marino". Questo emendamento è stato

L'articolo 2 stabilisce che l'Authority è l'organismo atto al rilascio dell'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture veterinarie, oltre che alla verifica della qualità dei servizi e come tali verifiche potranno essere svolte avvalendosi di un apposito organismo tecnico. La Minoranza su tale aspetto ha presentato un emendamento, non accolto, nel quale ha proposto che, per i controlli sulle strutture, l'Authority Sanitaria potrà avvalersi del supporto del Dipartimento Prevenzione.

L'articolo 3 tratta dell'emanazione delle norme di attuazione ed aggiornamento della normativa. Con un emendamento presentato dalla Minoranza ed accolto dalla Maggioranza è stato fissato il termine (30 Giugno 2018) entro il quale dovranno essere emessi i Decreti Delegati.

All'articolo 4 si vanno ad introdurre le strutture veterinarie assoggettate al rispetto delle norme generali e circoscritte le diverse strutture: studio veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria, ospedale veterinario, laboratorio veterinario e banca del sangue. Con un emendamento presentato dalla Minoranza condiviso dalla Maggioranza sono state definite le predette strutture veterinarie ciò al fine di portare all'interno della Legge Quadro la descrizione di ciascuna struttura anziché essere demandate al successivo Decreto Delegato. Inoltre con un ulteriore emendamento presentato dalla Minoranza è stato richiesto di includere tra la documentazione da presentare all'Authority Sanitaria al fine della richiesta per l'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento delle strutture veterinarie, il certificato dell'U.P.A. (Ufficio Prevenzione Ambientale) sul rispetto dei requisiti del Codice Ambientale e successive modifiche, anche in merito alla gestione e smaltimento dei rifiuti speciali. Infine da rilevare come con un



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

ulteriore emendamento presentato dalla Minoranza ed accolto, è stata richiesta l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 4 con il quale il Congresso di Stato, in caso di valutazioni contrastanti determinate da elementi di novità non emersi durante l'istruttoria, rinvia con adeguata motivazione ad una seconda istruttoria. Tale procedura è stata ritenuta insolita e fuori da ogni logica.

Con un emendamento aggiuntivo inoltre la Minoranza ha proposto di introdurre la possibilità di richiedere all'Authority Sanitaria dei pareri preventivi sul progetto e/o sui locali in merito ai requisiti delle strutture da adibirsi alle attività pubbliche o private in oggetto. La ratio di questo emendamento è quello di agevolare la richiesta di autorizzazione dell'apertura delle nuove strutture veterinarie, poiché richiedendo la verifica dei requisiti in maniera preventiva, l'autorizzazione potrà successivamente essere rilasciata in maniera più snella.

All'articolo 6 e 7 la Minoranza ha proposto emendamenti per la correzione di alcuni aspetti formali circa le modalità di opposizione all'eventuale diniego dell'autorizzazione; mentre al successivo articolo 8 che tratta la "Trasmissione e la decadenza dell'autorizzazione" è stato presentato un emendamento parzialmente soppressivo del comma 2 nel quale viene riportato che "in caso di decesso di persona fisica autorizzata, gli eredi possono continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a centottanta giorni dall'eventuale decesso". La Minoranza su questo comma 2 è intervenuta in blocco chiedendone l'abrogazione poiché tale possibilità non è ritenuta percorribile in quanto, nel momento in cui, vi è il decesso della persona fisica autorizzata, tale condizione viene automaticamente decaduta. Dopo ampio ed approfondito dibattito è stata concordata la modifica del comma 2 come di seguito: "in caso di decesso di persona fisica autorizzata, gli eredi dovranno immediatamente comunicare all'Authority il trasferimento a un soggetto diverso da quello autorizzato, purché in possesso dei requisiti di legge.

Al successivo articolo 9 che tratta della verifica periodica dei requisiti autorizzativi con un emendamento è stato proposto la cadenza quinquennale anziché triennale poiché la cadenza triennale è stata ritenuta eccessiva. La laurea di medicina veterinaria è riconosciuta in tutta Europa ed in nessun Paese Europeo ci risulta sia necessario presentare richieste di con cadenza periodica per confermare il diritto di esercitarla. Anche questo emendamento è stato respinto dalla Maggioranza.

All'articolo 11 la Minoranza ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo ed uno sostitutivo al fine di introdurre per Legge gli oneri previsti per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture veterinarie. Anche questo emendamento è stato respinto dalla Maggioranza.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Al successivo articolo 12 (sanzioni), la Minoranza ha proposto emendamenti per la modifica del comma 1 nel quale è stato proposto che in caso di realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento di strutture senza autorizzazione, l'Authority Sanitaria dispone la sospensione dell'attività e propone al Congresso di Stato la revoca immediata dell'attività poiché tale casistica è ritenuta di estrema gravità.

All'articolo 13 vengono disciplinate le modalità di applicazione della legge, con particolare riferimento ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti. Inoltre, il provvedimento prevede che un eventuale ampliamento della struttura (di almeno il 10%) non rientra tra le modifiche che necessitano di una nuova autorizzazione. Su tale aspetto la Minoranza ha spiegato che anche l'aumento dell'1% della superficie comporta la modifica dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, ma per la Maggioranza non è da intendersi così.

In definitiva la Minoranza con gli emendamenti presentati al presente provvedimento ritiene di aver apportato un buon contributo con integrazioni utili a migliorare la qualità del presente progetto di Legge.

Al termine della discussione dei singoli articoli il progetto di legge, comprensivo degli emendamenti presentati, è stato approvato a Maggioranza con 8 voti favorevoli e 5 contrari.

**II RELATORE DI MINORANZA
CONSIGLIERE STEFANO CANTI**